

TRIBUNALE DI AREZZOSEZIONE LAVORORICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE DOMANDACAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Ruggiero Lucia, nata a Napoli l'08.06.1970 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Staffetta n. 54/6 (C.F.: RGGLCU70H48F839O), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) ed Anna Polito (C.F.: PLTNNA58H61F839X) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e- mail all'indirizzo p.e.c: annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arazzieri n. 4;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arazzieri n. 4;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze alla Via Mannelli n. 113;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale



rappresentante pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze alla Via degli Arazzieri n. 4;

- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55.

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per le suddette classi di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti provinciali della Regione Campania

FATTO

La sig.ra Ruggiero è stata docente di scuola primaria inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi



precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro stipulato in data 1/9/2015 ed immessa in ruolo presso il Circolo Didattico "Don Giuseppe Diana" di Giugliano in Campania.

Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Chiaramente, in virtù della surrichiamata ordinanza, le immissioni in ruolo sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto ed a seconda della fase di mobilità in cui venivano inseriti gli stessi¹.

Tale punteggio veniva valutato sulla scorta di quanto previsto nel C.C.N.I del 08.04.2016, espressamente richiamato dall'ordinanza ministeriale, ed in particolare, nella tabella di valutazione titoli allegata, la quale, al punto 1, lett. b), rubricato "Anzianità di servizio", prevedeva "per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai

¹ Nello specifico, per ogni fase di mobilità (Fase a), b), c) d)), veniva redatto un elenco, in base al punteggio riconosciuto a ciascun docente, dal quale attingere per le immissioni in ruolo dei docenti seguendo l'ordine di scorrimento dello stesso.



fini della carriera”.

Peraltro, il medesimo C.C.N.I per la mobilità del personale docente 2016-2017, alle allegate “Note Comuni” prevedeva, arbitrariamente, che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.*

Di conseguenza, la sig.ra Ruggiero, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l’assegnazione dell’ambito a livello nazionale, allegando anche tutta la documentazione relativa al servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ed indicando, quali preferenze territoriali, 52 ambiti individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna.

Di talchè, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 22 (+6 punti per il ricongiungimento con il marito) non essendo valutabili, ai fini della procedura di mobilità del personale docente 2016-2017, gli anni di servizio pre-ruolo espletati presso le scuole paritarie.

Da quel che è dato comprendere, parte del punteggio aggiuntivo, che sarebbe dovuto essere riconosciuto alla sig.ra Ruggiero, non le è stato attribuito poiché nelle “Note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2016-2017, veniva arbitrariamente previsto che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.*

Ciò nonostante, la ricorrente veniva a conoscenza che ad altre colleghe, nella medesima situazione della stessa, veniva riconosciuto un punteggio aggiuntivo per l’espletamento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie dal 2000, nonostante le richiamate disposizioni contrattuali prevedevano che tale servizio non fosse valutabile.



Pertanto, in data 23.08.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avendo attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 22, le comunicava, a mezzo della posta ordinaria, che, *“la sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'Istituto BSIC89500X – Pontevico – Brescia – Ambito LOM0000010”*.

Successivamente, la ricorrente, in data 10.08.2016, inoltrava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al M.I.U.R., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, una richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 135 e ss. del CCNL Comparto Scuola, chiedendo una sede di assegnazione più vicina alla propria residenza e rilevando che docenti con punteggi più bassi, appartenenti alla medesima fase di mobilità della sig.ra Ruggiero, avessero beneficiato di assegnazioni più vicine alla residenza della ricorrente.

Successivamente, in data 30/08/2016, - quindi a distanza di 20 giorni dalla richiesta di conciliazione - in sede conciliativa, alla ricorrente veniva proposta esclusivamente l'assegnazione presso l'ambito territoriale EMRO 019 (Emilia-Romagna) senza specificare quale sarebbe stata la sede scolastica alla quale veniva preposta.

Chiaramente, la ricorrente, nell'impossibilità di trasferirsi a Brescia (prima sede attribuitele) si è trovata nella paradossale situazione di dover accettare l'unica proposta formulata dal MIUR al fine di ottenere comunque un avvicinamento al proprio comune di residenza rispetto alla sede assegnata con la procedura di mobilità.

In proposito, giova sin da subito evidenziare che la procedura di conciliazione espletata non solo non ha rispettato i termini previsti dalla



legge ma, altresì, è stata espletata senza la presenza di alcun rappresentante sindacale.

Nelle more del trasferimento presso la sede di titolarità Correggio 1 – Ambito Emilia Romagna, veniva accolta la domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente per l'anno scolastico 2016-2017 presso l'IC Dante Alighieri – Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove risiede e lavora il coniuge della ricorrente.

Successivamente, a seguito della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, la ricorrente veniva poi trasferita definitivamente presso un istituto scolastico di Arezzo Ambito AT0S00001.

Ad oggi, la definitiva assegnazione ad Arezzo rende, di fatto, impossibile la cura ed assistenza dei tre figli della ricorrente, di cui una minore, laddove, come già evidenziato e come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il coniuge della sig.ra Ruggiero svolge un'attività lavorativa che rende impossibile la sua presenza costante in famiglia.

Ebbene, in questa sede si contesta, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria e la conseguente assegnazione della stessa all'ambito territoriale Correggio 1 EMRO19, a seguito della mobilità 2016/2017 e, precisamente, alla sede scolastica di Correggio, che sono illegittimi e lesivi dei diritti della stessa e dovranno essere annullati e/o disapplicati, unitamente alla “Nota Comune” inserita nel C.C.N.I richiamato, alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il verbale di conciliazione sottoscritto dalla ricorrente e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico



Regionale per la Campania, sulla scorta del quale la sig.ra Ruggiero è stata assegnata all'ambito territoriale Emilia Romagna 019, è nullo per una serie di argomentazioni che qui si riportano.

Difatti, va, innanzitutto, rilevato che l'Amministrazione resistente non ha rispettato i termini procedurali previsti dall'art. 135 del C.C.N.L Comparto scuola in ordine alla procedura conciliativa.

Invero, tale disposizione, al comma 6, prevede espressamente che *“entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare”*.

Ebbene, nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania o chi di competenza non solo non ha esitato la richiesta conciliativa della ricorrente nei 15 giorni previsti dalla richiamata disposizione ma, altresì, non ha né depositato alcuna osservazione in merito, né, tantomeno, individuato il proprio rappresentante.

Peraltro, la richiesta conciliativa della ricorrente è stata esitata tardivamente ed anche con modalità del tutto illegittime, laddove, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania o chi di competenza e non l'Ufficio di segreteria (che ne aveva la competenza), piuttosto che contattare la sig.ra Ruggiero tempestivamente, le hanno comunicato della possibilità di conciliare solo verbalmente e due giorni prima dell'incontro di conciliazione.

Inoltre, giova evidenziare che la comunicazione è stata effettuata



dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania solo telefonicamente ed in data 28.08.2016, quindi, ai destinatari della procedura è stato concesso solo un arco temporale di pochissimi giorni per decidere cosa fare del loro futuro lavorativo, non considerando lo stato d'ansia e di preoccupazione che attanagliava le docenti, circostanza, questa, dirimente per giustificare la scelta della ricorrente ad accettare la sede di Correggio – Ambito Emilia Romagna 019, comunque molto lontana dal Comune di residenza.

Per di più, la medesima norma, al comma 7, dispone che *“qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia”*.

Ebbene, anche tale disposizione contrattuale è stata del tutto disattesa, laddove l'Amministrazione resistente non ha pubblicato la richiesta conciliativa della ricorrente.

Ma vi è di più.

Difatti, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in totale dispregio della norma di cui al comma 4 dell'art. 410 c.p.c., il quale dispone che *“in ogni caso, per la validità della riunione, è necessaria la presenza di almeno un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante del lavoratore”*, ha espletato la procedura conciliativa nei confronti della sig.ra Ruggiero senza la presenza di alcun rappresentante sindacale, il quale



avrebbe garantito, quantomeno, il regolare svolgimento della procedura conciliativa.

Orbene, la mancata partecipazione di un rappresentante sindacale alla procedura conciliativa della ricorrente rende, ab origine, nullo il verbale di conciliazione sottoscritto tenuto conto che, con tale modalità, la sig.ra Ruggiero, stante la ristrettezza dei tempi ed il periodo di emissione dei provvedimenti di trasferimento (in piena estate), è stata posta nella assurda situazione di dover accettare una sede lontana centinaia di chilometri dalla propria abitazione pur di ottenere un avvicinamento rispetto alla sede assegnata originariamente, che è Brescia.

In proposito, pacifica giurisprudenza, afferma che “*non è valido il verbale di conciliazione senza firma contestuale del sindacato*” (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 21711 del 26.10.2015).

Infine, nella fattispecie in esame, non è stato rispettato neanche il contenuto del comma 8 dell’art. 135 del CCNL Comparto scuola che prevede che “*Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di un'associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non*



riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Invero, il verbale di conciliazione sottoscritto dalla ricorrente non è stato depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Ragion per cui, appare evidente, in capo alla ricorrente, la quale non era nemmeno assistita da rappresentanti sindacali, una gravissima turbativa che l’ha indotta in errore e, comunque, l’ha indotta a prestare un consenso senz’altro viziato e che ha condotto alla conclusione di un accordo evidentemente nullo e che, comunque, deve essere annullato tenuto conto del diritto e dell’effettiva volontà della sig.ra Ruggiero ad essere trasferita presso un ambito territoriale della Regione Campania.

In altri termini, l’Amministrazione resistente ha approfittato dello stato di sudditanza psicologica della ricorrente obbligandola ad accettare una sede lavorativa che, seppur meno lontana alla propria residenza, non risponde chiaramente alle esigenze della stessa.

Alla luce di tutte le soprasvolte considerazioni, dal momento che la procedura conciliativa espletata non rispetta le previsioni legislative e contrattuali, è evidente che il verbale di conciliazione deve considerarsi *tamquam non esset* e, comunque, debba essere annullato o dichiarato nullo con tutte le conseguenze in ordine alla sussistenza delle condizioni per impugnare il provvedimento che assegnava la ricorrente all’ambito territoriale dell’Emilia Romagna.

II. Fermo ed impregiudicato quanto detto in ordine alla nullità della procedura conciliativa espletata nei confronti della ricorrente, va rilevato



che il provvedimento di assegnazione della stessa all'ambito territoriale EMRO 019, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità in relazione alla mancata attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”*, all'art. 3, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art.*



399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6... ”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la “*presentazione delle domande*”, stabiliva espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.*”.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: “*le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il*



comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all’art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all’art.6, avente ad oggetto “organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi” prevedeva che: “ i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il



passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line".

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: "*Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio***".

Il punteggio veniva, poi, calcolato seguendo le disposizioni della Tabella di valutazione inserita nell'allegato del C.C.N.I. richiamato, la quale, al punto 1, lett. b), rubricato "Anzianità di servizio", prevedeva "*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera*", l'attribuzione di punti 3.

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di



una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., ha erroneamente assegnato alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 22 non riconoscendo alla stessa l'ulteriore punteggio conseguito che le avrebbe, senza alcun dubbio, garantito l'assegnazione della sede definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria residenza.

Nello specifico, l'Amministrazione resistente, in virtù di quanto disposto nelle "Note Comuni" del C.C.N.I. citato, non riconoscendo il servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie che avrebbe garantito agli stessi l'attribuzione di punti 3 per ogni anno scolastico successivo al 2000, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio da attribuire a ciascun docente.

Difatti, nel caso di specie, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Emilia Romagna 019 e non a quello relativo alla Provincia di Napoli (nel rispetto delle preferenze indicate dalla stessa nella domanda di mobilità), anche in quanto, la valutazione del servizio prestato nella Scuola paritaria "Defoe" di Pozzuoli dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2014-2015 non le è stato conteggiato per l'assegnazione della sede di insegnamento definitiva.

Tale circostanza è chiaramente illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente, atteso che, se alla stessa fosse stato valutato, **come andava fatto**, il punteggio pre-ruolo svolto presso la **Scuola paritaria parificata** "Defoe" di



Pozzuoli dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2014-2015, alla sig.ra Ruggiero le sarebbero stati attribuiti ben altri 18 punti aggiuntivi.

Invece, con le modalità previste dalle “Note Comuni”, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti in relazione al punteggio che doveva essere riconosciuto, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l’ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi virtualmente più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Ebbene, la condotta dell’Amministrazione resistente sopra descritta viola apertamente le disposizioni di cui alla L. n. 62/2000 le quali hanno definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private svolgono un servizio pubblico e costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione pubblica ².

In particolare, la citata legge ha previsto che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco*

² In tale senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002 ha asserito *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogenità qualitativa dell’offerta formativa”*



della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6....La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”.



In altri termini, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, quindi, attribuisce, di fatto, pieno valore giuridico al punteggio conseguito con lo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Il successivo D.L. n. 255/2006, convertito nella legge n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuole pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal testo unico a due sole categorie, scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Di conseguenza a tale ripartizione, il Legislatore, all'art. 2, comma 2 del richiamato decreto ha previsto l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie prevedendo che ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”***.

In applicazione della suddetta normativa, quindi, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha asserito che *“va rimarcato proprio come la legge n.62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare*



le scuole paritarie private nel sistema nazionale dell'istruzione...conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione, quest'ultima comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; b) dal parere della ragioneria generale dello stato n. 0069864 in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs 16.04.1994, n. 297" (cfr. Tribunale di Rimini, sent. n. 647/2014).

Ed ancora, **in una fattispecie identiche a quella di specie, "non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una**



interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi d'eguaglianza e d'imparzialità della p.a. non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione in carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (cfr. Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 11.07.2016; Tribunale di Napoli, ordinanza del 31.08.2016; Tribunale di Milano, sent. del 20.07.2016).

Ed ancora, **in termini ed in casi identici a quello di specie**: Tribunale di Roma, ordinanza del 21.04.2016; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2327 del 21.03.2017; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16.11.2016; Tribunale di Napoli, sentenza n. 17451 del 31.08.2016; Tribunale di Bari, ordinanza del 18.10.2016; Tribunale di Lanciano, ordinanza del 04.11.2016; Tribunale di Messina, ordinanza del 26.08.2016; Tribunale di Genova, sentenza del 02.02.2017; Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07.2016.

Né si potrà sostenere una diversità di regime tra scuole parificate e scuole paritarie, ai fini del riconoscimento o meno, in sede di mobilità, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, laddove in virtù delle disposizioni soprarichiamate e dei riferiti principi giurisprudenziali è ben evidente che le scuole paritarie hanno, in via generale, sostituito quelle pareggiate, con la conseguenza che tutte le norme riferite alle scuole pareggiate devono automaticamente ritenersi riferite alle scuole paritarie.

Diversamente ragionando, non è dato comprendere, come del tutto illogicamente, gli anni prestati presso le ex scuole pareggiate, che sono anche paritarie, siano stati ritenuti valutabili, ai fini del punteggio, fino alla scadenza della convezione di pareggiamento a.s. 2008/2009 e,



successivamente, pur rimanendo le scuole in contestazione con le medesime caratteristiche, il servizio ivi prestato sia stato ritenuto non valutabile né per la ricostruzione della carriera, né per la mobilità.

Ebbene, alla luce della normativa richiamata e della copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto, stante l'equiparazione giuridica della scuola privata a quella statale in virtù delle richiamate disposizioni di legge, è indubbio che alla ricorrente vada riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso la Scuola paritaria "Defoe" di Pozzuoli dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2014-2015 e, quindi, ai fini della mobilità e dell'assegnazione definitiva, le vadano attribuiti ulteriori 18 punti (ossia, 3 punti per ogni anno svolto nelle dette scuole parificate).

Peraltro, nella allegata ipotesi in cui si ritenesse che la mancanza di una specifica normativa nazionale che preveda espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie non solo per i docenti precari inseriti nella GAR, ma anche per i docenti di ruolo e quindi nelle ipotesi di mobilità, precluda l'invocato beneficio, **il diritto all'immediato riconoscimento, a favore della ricorrente, del servizio pre-ruolo espletato deriva dalla diretta applicazione alla fattispecie delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, confermando quello interno, ha sancito l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti.** (Cfr. in proposito la giurisprudenza citata e la Direttiva CE n. 99/70).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta



illegittimità della modalità attraverso le quali è stato attribuito il punteggio di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio definitivo, da numerosi candidati, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi virtualmente deteriori rispetto a quello della ricorrente.

III. Fermo restando quanto sopra osservato, va, comunque, evidenziato che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale Emilia Romagna 019 è assolutamente illegittimo anche per ulteriori motivi.

Difatti, aldilà della richiamata illegittimità per cui l’Amministrazione resistente ha assegnato la ricorrente all’ambito Emilia Romagna 019 riconoscendole un punteggio pari a 22, e non, bensì, pari a 40 punti (comprensivi quindi, dei punti per lo svolgimento del servizio pre ruolo dell’insegnante ricorrente), va osservato che, nel caso di specie, l’assegnazione della ricorrente al predetto ambito territoriale è parimenti illegittima in quanto per il punteggio dalla stessa conseguito (seppur non comprensivo dei punti per il servizio pre ruolo) la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nella Regione Campania o, tutt’al più, alla Regione Lazio, dal momento che docenti con un punteggio inferiore a quello della sig.ra Ruggiero hanno ottenuto l’assegnazione negli ambiti territoriali campani e romani.

Sul punto, occorre osservare che, al fine della realizzazione delle sopradescritte 4 fasi di mobilità, come già evidenziato, l’ordinanza dell’8.4.2016, all’art. 3 regolante la “*presentazione delle domande*”, ha



stabilito espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, e, al successivo comma 8, ha precisato che *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”* ha previsto che *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per*



ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, **con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze**, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**".

Sul punto, l'Allegato I del citato C.C.N.I. ha affermato che "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".

L'allegato indicato ha regolato, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei**



requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale non rispettoso delle tabelle di vicinorietà, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale della mobilità.

Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative



precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3: tutte assegnate all'ambito Campania 014, settima preferenza della ricorrente; Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12: tutte assegnate all'ambito Campania 013, sesta preferenza della ricorrente; Del Core Marianna, punteggio 13, Franzoni Elvira, punteggio 12, Gorga Maria Concilia, punteggio 3, Guerrieri Concetta, punteggio 17: tutte assegnate all'ambito Lazio 01,, ventesima preferenza della ricorrente).

Peraltro, se fosse stato riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio per il servizio pre ruolo svolto dalla stessa nella scuola paritaria dal 2009/2010 al 2014/2015, e, quindi, se le fossero stati correttamente attribuiti ulteriori 18 punti, la stessa si troverebbe scavalcata anche da altri numerosi docenti che hanno un punteggio inferiore a 40 e che sono stati assegnati ad una sede scolastica campana “(es. Martuccelli Anna, punteggio 37, Puca Antonietta, punteggio 47, assegnate ambito Campania 013; Cirillo Giovanni, punteggio 36, assegnata all'ambito Campania 014).

Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confa la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità,



come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l'assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Peraltro, in tali ipotesi, dal momento che non sono rese disponibili le domande di mobilità presentate dagli altri docenti, in ossequio alla tutela della privacy, la ricorrente, nonostante una formale istanza di accesso agli atti, è impossibilitata a dimostrare che, quand'anche si volesse dare credito a tale criterio, la stessa si troverebbe comunque scavalcata da altri docenti che hanno indicato le sue preferenze in posizione deteriore.

Invero, a conferma di quanto detto, giova riportare il contenuto di una pronuncia del Tribunale di Firenze, resa **in un caso identico a quello di specie** con il quale, con sentenza n. 302 del 23.02.2017 (Relatrice Dott.ssa Stefania Carlucci), lo stesso ha affermato che *“La previsione contrattuale ha dato luogo a difformi interpretazioni: secondo un primo orientamento deve darsi prevalenza al criterio del punteggio (con la conseguenza che, formandosi la graduatoria secondo il punteggio e assegnando le sedi disponibili in ordine di preferenza, prevale l'aspirante che ha il punteggio superiore, Trib. Salerno ord. 31/10/2016; Trib. Roma ord. 21/10/2016; Trib. Monza sent. n. 2218/2016), criterio che trova conferma nel dato letterale di cui all'allegato 1, che non menziona l'ordine di preferenza, bensì “ciascuna preferenza”, unitamente alla espressa indicazione che l'ordine è dato “dal più alto punteggio”; secondo diverso orientamento deve invece prevalere l'ordine della preferenza (con la conseguenza che, formandosi distinte graduatorie per ogni ordine di preferenza, prevale*



nell'assegnazione delle sedi disponibili, l'aspirante che abbia indicato l'ambito territoriale in posizione più avanzata, anche se con punteggio inferiore, Trib. Mantova ord. 24/10/2016; Trib Avellino ord. 19/09/2016; Trib. Modena ord. 07/11/2016; Trib. Firenze ord. 20/01/2017), criterio che risulta avvalorato dalla letterale previsione contenuta al comma 1 dell'art. 6 CCNI laddove stabilisce che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" e che "l'ordine di preferenza è indicato nella istanza".

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente con punti pari a 36 è stato assegnato per l'a.s. 2016/2017 all'ambito Toscana 0006 su posto comune, indicato quale 28° preferenza (doc. 4 domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale), mentre all'ambito Campania 0014 su posto comune (indicato dal ricorrente come 2°preferenza) risultano essere state trasferite, aspiranti nella medesima fase "C" come il ricorrente (detto fatto è pacifico oltre che documentale), Clementina De Simone con 3 punti (indicato da detta candidata all'8° preferenza nella sua domanda, si veda il documento depositato all'udienza del 15/11/2016) e Russo Anna con 12 punti (si veda per entrambe le posizioni il doc. 3 Bollettino trasferimenti nazionali "Mobilità scuola primaria FASE C" depositato il 07/12/2016).

Considerate le specifiche censure mosse dal ricorrente alle assegnazioni all'ambito Campania 0014, l'amministrazione convenuta non ha chiarito quale criterio abbia applicato (prevalenza del punteggio nell'ambito della graduatoria, ovvero cd. criterio numerico-posizionale della preferenza) per determinare l'esito sopra descritto. In particolare si evidenzia come l'assegnazione al citato ambito delle aspiranti De Simone (con punti 3) e



Russo (con punti 12), preferite al ricorrente (con punti 36) non è certamente rispettoso della criterio del più alto punteggio, cui l'allegato 1 del CCNI dà espresso rilievo. Tuttavia non pare sia stato applicato neppure il diverso criterio numerico-posizionale della preferenza, considerato che l'ambito Campania 0014 su posto comune, indicato dal ricorrente come 2°preferenza (quindi in posizione più avanzata nell'ordine di preferenza), risulta essere stato assegnato a Clementina De Simone, che lo aveva indicato alla 8° preferenza nella sua domanda”.

Ebbene, la pronuncia richiamata che, giova ripeterlo, è stata resa per un caso identico a quello di specie atteso che, anche nella fattispecie evidenziata, la ricorrente è stata scavalcata nell'assegnazione della sede definitiva da docenti con punteggi inferiori e che, oltretutto, avevano indicato l'ambito territoriale in cui sono stati destinati in numero posizionale deteriore rispetto allo stesso (vedi posizione Clementina De Simone), conferma l'illegittimità di tutta la procedura di mobilità.

Invero, anche nel caso in esame, la sig.ra Ruggiero ha un punteggio superiore a numerosi docenti facenti parte della medesima fase di mobilità e, inoltre, ha indicato l'ambito di preferenza Campania 014 come settima preferenza (con punteggio 22), mentre la sig.ra De Simone Clementina, con punteggio pari a 3, ha individuato tale ambito territoriale, a cui poi è stata assegnata, come ottava preferenza.

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è



imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente **disparità di trattamento** fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Ruggiero, la quale, con un punteggio pari a 22 più 6 (ricongiungimento con il figlio), si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi*



di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).*

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche e dimostrato dalla perizia versata in atti, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.



Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerosi candidati collocati nella medesima posizione giuridica, provenienti dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 ed inseriti nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi deteriori rispetto a quello della ricorrente.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che "Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)" (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017 il Tribunale di Forlì, ha asserito che "il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR".

Ed ancora, "Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato



palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio, da un candidato proveniente da una fase assunzionale deteriore rispetto a quella della ricorrente e che aveva, altresì, conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Ruggiero.**

Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale di Napoli in una fattispecie simile a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che **“l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL”** (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, *“Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D’altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri*



utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94" (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, **"Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell'Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse"** (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Peraltro, **"né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l'argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica"** (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).



Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall'amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Ruggiero a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli o. in subordine, nella Regione Lazio.

IV. In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che i provvedimenti contestati arrecano alla ricorrente un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, come già rilevato in punto di fatto, la ricorrente, nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, ha prestato, a seguito di assegnazione provvisoria, la propria attività di docenza nella scuola di Viterbo con enormi sacrifici e contando comunque sulla presenza del marito, per la gestione e la cura dei tre figli, di cui una minore, atteso che in quella città non solo ha la propria residenza il sig. Lupi coniuge della ricorrente, ma anche i genitori dello stesso e sempre in quella provincia svolge maggiormente la sua attività di rappresentanza.

Ebbene, ad oggi, la situazione familiare della ricorrente è del tutto mutata, infatti, con l'assegnazione definitiva della ricorrente alla sede di Arezzo a seguito della mobilità 2017/2018, come si evince dalla documentazione in atti, il marito della ricorrente, che nel precedente anno scolastico riusciva a partecipare alla cura ed all'assistenza dei figli, ad oggi, per il tipo di attività lavorativa che svolge, non può più prendersi cura dei figli.

Né, chiaramente, si può ipotizzare che lo stesso rinunci al proprio lavoro in quanto, data la situazione economica della ricorrente che sta utilizzando il proprio stipendio per mantenersi ad Arezzo, il sig. Lupi si vede obbligato a



lavorare.

Peraltro, anche i suoceri della ricorrente non potrebbero prestare il loro aiuto per la gestione e l'assistenza dei figli, atteso che gli stessi vivono a Viterbo, mentre la madre della ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio è una donna di 85 anni vedova che non riesce a provvedere ai propri bisogni primari.

In altri termini, l'allontanamento della sig.ra Ruggiero dalla sua famiglia a causa dell'illegittimo trasferimento arreca alla stessa notevoli danni in quanto la costringerebbe a trasferirsi in una città che dista centinaia di km dalla sua residenza o, addirittura, la costringerebbe a lasciare il lavoro atteso che è impensabile che la ricorrente, vista l'indisponibilità del marito, dei suoceri e dell'anziana madre, lasci i figli privi di qualsivoglia assistenza.

A tal proposito va sottolineato, come dimostra la certificazione allegata agli atti, che due dei tre figli sono affetti da celiachia, ed in particolare la figlia minore, come è ben evidente ha un irrinunciabile bisogno di essere seguita e accompagnata, non solo per preparazione e somministrazione del cibo, ma per le conseguenze dell'impatto psicologico che una ragazzina, che vive tale situazione, può subire, visto che si è scoperto da pochissimo ed è *“pertanto indispensabile per il paziente che si alimenti per tutta la vita con prodotti naturali privi di glutine (cioè non contenenti farine o amido di grano, orzo e segale). Tale alimentazione deve essere scrupolosa e continuativa.”*.

Sul punto, in un recente caso, è stato riconosciuto che *“l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. **La lontananza comporta per la***



ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Ed ancora, “è evidente che il trasferimento a notevole distanza dal luogo di residenza abituale, è suscettibile di arrecare irreversibile pregiudizio alla sfera personale, familiare e sociale dell'istante la quale, madre tra l'altro di un minore affetto da patologia e che necessita di trattamenti terapeutici mirati” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 14.10.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi in un caso simile a quello in esame, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni” (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

E' stato inoltre rilevato, in casi identici a quelli di specie, che, *“relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona*



costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Peraltro, “sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), la tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento della essenziale funzione di madre (art. 37)” (cfr. Tribunale di Pavia, ordinanza del 31.12.2016).

Ebbene, tale aspetto non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la ricorrente, a causa di tutte le soprasvolte considerazioni, è evidentemente impossibilitata a lasciare i propri familiari che si vedrebbero privati di una figura essenziale, atteso che, come sopra evidenziato, la ricorrente, ad oggi, **è l’unico soggetto che può provvedere alla cura ed all’assistenza dei tre figli minori.**

Ma vi è di più.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l’impossibilità di tornare a casa indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell’istituto scolastico a cui è preposta con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia, a fronte di uno stipendio tabellare di circa 1.300,00 euro.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l’affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le ulteriori spese che la



medesima dovrà affrontare per reperire una tata e/ o *baby sitter* per i propri figli minorenni; 4) le spese che già sostiene per il mutuo di acquisto della propria casa con rata da 215,56 euro mensili sino al gennaio 2022, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

Anche dal punto di vista economico, quindi, la ricorrente subisce notevoli disagi dal suo trasferimento.

A tal uopo, in casi identici a quelli di specie, è stato affermato che *“pare sussistere anche il periculum in mora, giacchè l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva alla pesante incidenza di un trasferimento a 800 km dal luogo di residenza sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, la quale pare essere l'unica vera fonte di sostentamento della famiglia”* (cfr. Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Ed ancora, *“l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione allo sviluppo della personalità dei figli ed inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Di tutta evidenza appaiono le difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione in una sede di servizio Savona certamente distante incompatibile con l'attuale residenza (Caivano)”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016 già citata).



Non può, insomma, dubitarsi, che la disposta assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia, che, peraltro, è mal collegato dalla residenza della stessa, non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza.

Alla luce della considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere nella fattispecie oltre al *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso una delle sedi richieste in modo da consentire alla stessa di poter provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia, in particolare, come evidenziato a più riprese, dei figli minori, che resterebbero, allo stato attuale, privi di alcuna assistenza.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Ruggiero, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;



- e per l'effetto, accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità del personale docente A.s. 2016-2017, nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*", il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie inerenti la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola parificata paritaria "Defoe" di Pozzuoli dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2014-2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
- e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 62/2000 e D.L. 255/2001 convertito nella legge n. 27/2006, il diritto della ricorrente alla valutazione di 18 punti aggiuntivi (punti 3 per ogni anno di servizio pre ruolo prestato) nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie per le procedure di mobilità docenti a venire;
- e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 30.08.2016, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, individuando l'ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del



Tribunale di Napoli);

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità ove sono stati assegnati numerosi docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, individuando l'ambito territoriale a cui destinare la ricorrente, come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 05.12.2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 05.01.2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18.01.2017 del Tribunale di Napoli).

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove necessario, e tenuto conto che le Amministrazioni resistenti non si rendono disponibili al rilascio di tale documentazione, il deposito da parte delle stesse delle domande di mobilità dei docenti individuati in ricorso (Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3: tutte assegnate all'ambito Campania 014, settima preferenza della ricorrente; Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12: tutte assegnate all'ambito Campania 013, sesta preferenza della ricorrente; Del Core Marianna, punteggio 13, Franzoni Elvira, punteggio 12, Gorga Maria Concilia, punteggio 3, Guerrieri Concetta, Martuccelli Anna, punteggio 37, Puca Antonietta, punteggio 47, assegnate ambito Campania 013; Cirillo Giovanni, punteggio 36, assegnata all'ambito Campania 014) ove verificare se vi sono illegittimità in relazione al criterio numerico-posizionale delle preferenze.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione in atti.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Anna Polito ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della sig.ra Lucia Ruggiero, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare in Provincia di Napoli o, in subordine, nella Regione Campania o nella Regione Lazio;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario



di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con



modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante
l'inserimento in G.U.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

